



Comune di Meana di Susa

Provincia di Torino

Piazza Europa, 1 – 10050 MEANA DI SUSÀ (TO)

codice fiscale 02057840015

Telefono (0122-39.161) – Fax (0122-395.33)

www.comune.meanadisusa.to.it

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 35/2013 DEL 29.11.2013

atta ad eliminare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità verificatasi presso la scalinata di accesso da Via pian Barale al Piazzale ferrovie, e revoca in Autotutela dell'Ordinanza n. 33/2013 del 15.11.2013

IL SINDACO

Premesso che a seguito di relazione/segnalazione della Polizia Locale conseguente ad un sinistro occorso ad un utente del servizio ferroviario presso la scalinata di accesso da Via pian Barale al Piazzale ferrovie dalla quale si evinceva che la scalinata in oggetto presentava in parecchi punti problematiche legate all'instabilità di alcuni gradini tali da rendere pericoloso il transito su di essa da parte dell'utenza, questo Comune attraverso la squadra operai dell'Ufficio Tecnico, aveva provveduto alla chiusura della scala in oggetto onde impedirne il transito all'utenza, ma più volte ha dovuto sostituire i mezzi di dissuasione in quanto venivano "forzati" da coloro che erano abituati a transitarvi;

Che tale problematica esige un sollecito rimedio onde evitare danni alle persone e cose in quanto tale manufatto risulta accessibile da strada pubblica e/o da luogo ad uso pubblico e poteva crearsi pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Che a tal fine il sottoscritto emetteva Ordinanza Contingibile ed urgente n. 33/2013 del 15.11.2013;

Dato atto che la suddetta ordinanza era stata indirizzata al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. con sede a Roma – Piazza della Croce Rossa, 1;

Rilevato che con propria comunicazione del 28.11.2013 Prot. 2013/0038403 la società FERSERVIZI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. porgeva istanza di annullamento in autotutela della succitata ordinanza per erronea individuazione della Società proprietaria dell'unità immobiliare Fg. 1 n. 477 ove localizzata la scala, indicando nello specifico il titolare del diritto di proprietà nella società **RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma.**

Rilevato inoltre che con comunicazione del 15.11.2013 Prot. 2013/0003785 la società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in merito ad una precedente comunicazione del Comune stesso, informava che: "... seguito sopralluogo tecnico, si informa che la scala in corrispondenza della scarpata in oggetto allo stato attuale non è agibile. Inoltre, non essendo strettamente funzionale all'esercizio ferroviario, la stessa verrà recintata e resa non utilizzabile da persone a cura e spese della scrivente (cfr. RFI)...". Inoltre nella stessa si aggiungeva che "...qualora codesta amministrazione (cfr. Comune) intenda renderla funzionale ad uso della cittadinanza, verranno valutate le modalità di concessione a seguito di Vostra richiesta..."

Che sulla base della documentazione di sopra tale manufatto risulta attualmente nella disponibilità della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato e non la società individuata nel precedente provvedimento ordinatorio;

Considerato che dalle risultanze di cui sopra, risulta necessario revocare il provvedimento ordinatorio n. 33/2013 del 15.11.2013, ed emettere la seguente ordinanza, che prevede:

Preso atto che dagli atti d'ufficio la proprietà degli immobili interessati risultano essere:

RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma.

- Individuati pertanto nel suddetto soggetto l'interessato alla presente ordinanza;
- Visto l'art. 54, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.08.2000;
- Vista la legge 07.08.1990, n. 241;
- Visto il vigente Statuto comunale;
- Visti gli atti d'Ufficio;

ORDINA

la revoca dell'Ordinanza n. 33/2013 del 15.11.2013 per le motivazioni di cui in premessa;

ORDINA

A:

RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con sede in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma,

nella qualità di proprietaria e/o avente titolo e disponibilità sulla scala oggetto del presente provvedimento, di:

1) provvedere immediatamente ad adottare tutte le necessarie operazioni atte ad eliminare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità, precludendo in modo stabile e decoroso l'accesso a tale scala e ponendo idonea segnaletica indicante il pericolo; All'atto dell'intervento la società dovrà provvedere a rimuovere tutte le attrezzature sistemate dal Comune a protezione dell'accesso al luogo e di provvedere o a recapitarli presso la sede comunale ovvero a comunicare allo stesso Comune la loro rimozione e la possibilità di venirli a recuperare onde gli stessi non vengano smarriti.

2) provvedere, visto che non è intenzione della stessa RFI procedere con il recupero funzionale della scala come indicato nella missiva in precedenza richiamata, all'esecuzione almeno annuale della pulizia e manutenzione dei mezzi utilizzati per la recinzione e chiusura della scala, alla manutenzione e rinnovo della segnaletica e di tutte le operazioni necessarie alla conservazione dei presupposti di sicurezza per la pubblica incolumità e per il decoro della zona che deve essere comunque salvaguardato.

AVVERTE

che qualora non si provvede in tempi immediati ad ottemperare a quanto previsto nel sopraccitato punto 1) e/o non venga eseguita l'idonea manutenzione indicata al punto 2), il Comune onde garantire la sicurezza per la pubblica e privata incolumità darà corso alla procedura d'Ufficio per la messa in sicurezza e che le relative spese saranno recuperate dal contravventore senza pregiudizio per l'azione penale (art. 650 C.P.);

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga immediatamente notificata agli interessati;

- venga trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino

DISPONE INOLTRE

- che l'Ufficio di Polizia Municipale provveda a dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune;
- che gli organi di Polizia vigilino sull'osservanza della presente Ordinanza;
- che venga trasmessa alla società FERSERVIZI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Tramite l'indirizzo PEC indicato dalla stessa.

AVVISA

Che tutte le opere che si intenderanno realizzare oltre alla messa in sicurezza di cui al punto 1) ed alla rimozione delle parti pericolanti, dovranno essere conformi al P.R.G.C. e dovranno rispettare le normative in materia sia per quanto attiene alle modalità di richiesta/denuncia/comunicazione esecuzione lavori, sia per quanto attiene alle eventuali specifiche pratiche strutturali/sismiche.

AVVISA INOLTRE

- a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7.08.1990 n° 241 che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso in via gerarchica, entro 30 gg. dalla notificazione, al Prefetto di Torino oppure, entro 60 gg. dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

- A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Massimiliano BOLLEY, Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune di Meana di Susa e gli atti relativi sono visibili presso lo stesso Ufficio nelle ore di apertura al pubblico.

IL SINDACO
(Geom. Adele COTTERCHIO)

